



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ZONA CUSIO

Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA

DETERMINA

N. 42 DEL 13/02/2026

OGGETTO: OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE A DOMICILIO IN FAVORE DI MINORE DISABILE PER UN TOTALE DI N. ORE 80 - CIG: BA60DDAEE3

IL DIRETTORE

Premesso che con delibera dell'Assemblea Consortile n. 29 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di Previsione 2026/2028.

Vista la Delibera n. 1 del 28.01.2026 del Consiglio d'Amministrazione, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025;

Vista la seduta dell'Unità Multidimensionale per la Valutazione della Disabilità (UMVD) tenutasi in data 27 febbraio 2025, nella quale, in collegamento con il presidio ospedaliero pediatrico "Gaslini" di Genova, si è proceduto alla trattazione dei bisogni assistenziali di una minore disabile, allora residente in Casale C.C., nel frattempo trasferitasi a Gravellona Toce;

Considerato che le necessità assistenziali della famiglia della minore risultano particolarmente elevate, data la particolare gravità della patologia invalidante della quale la minore è affetta e del carico assistenziale che ne deriva;

Considerato altresì che si rende necessaria l'implementazione di un servizio infermieristico che possa consentire un'assistenza adeguata sotto il profilo sanitario, anche in momenti in cui il caregiver familiare si allontana, non considerando sufficienti le cure assistenziali prestate dalle Operatrici Socio Sanitarie (OSS);

Convenuto che il CISS Cusio potrà fornire per praticità organizzativa il servizio infermieristico richiesto per due volte alla settimana, per una durata di ore tre ciascuna, con l'impegno da parte del Servizio sanitario al rimborso totale della spesa sostenuta;

Preso atto che occorre affidare la fornitura di servizio infermieristico professionale a domicilio in favore di minore con disabilità - anno 2026;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: la fornitura di servizio infermieristico professionale a domicilio in favore di minore con disabilità - anno 2026;
- importo presunto del contratto: € 2.924,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18, DPR 633/1972, comprensivo della rivalsa previdenziale ENPAPI e di ogni onere fiscale, inclusa la marca da bollo;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Consorzio può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Acquisito a nostro prot. n. 1114 del 12/02/2026 il preventivo di Laura Cesale, VIA MALNAGGIO, 7 28887 OMEGNA (VB) P.IVA 02656020035 e C..F. CSLLRA75E63G062E, che offre la fornitura di servizio infermieristico professionale a domicilio in favore di minore con disabilità - anno 2026 ad un costo onnicomprensivo di € 2.924,00 inclusi IVA, oneri previdenziali e marca da bollo,;

Ritenuto di affidare le attività in parola alla infermiera professionale Laura Cesale, corrente in 28887 OMEGNA (VB), VIA MALNAGGIO, 7, P.IVA 02656020035 e C..F. CSLLRA75E63G062E, per un importo di € 2.924,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18, DPR 633/1972, comprensivo della rivalsa previdenziale ENPAPI e di ogni onere fiscale, inclusa la marca da bollo come per legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il RUP è il dott. Angelo Barbaglia e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Verificata la regolarità contributiva del professionista con protocollo ENPAPI.GEN. 30/01/2026.52925.U con esito regolare;

Dato atto che si provvede ad adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza");

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: BA60DDAEE3

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 36/2023
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. N. 107 e 192;
- la legge n.241/1990
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- la Legge n. 136/2010;
- l'art. 23 dello Statuto del Consorzio;
- il vigente Regolamento di contabilità
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. 267/2000 rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", la regolarità e correttezza;

DETERMINA

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fornitura di servizio infermieristico professionale a domicilio in favore di minore con disabilità - anno 2026 a Laura Cesale, VIA MALNAGGIO, 7 28887 OMEGNA (VB) P.IVA 02656020035 e C..F. CSLIRA75E63G062E, per un importo pari a € 2.924,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18, DPR 633/1972, comprensivo della rivalsa previdenziale ENPAPI e di ogni onere fiscale, inclusa la marca da bollo come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011 a favore del creditore di cui al punto precedente, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, l'importo di € 2.924 esente IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18, DPR 633/1972, comprensivo della rivalsa previdenziale ENPAPI e di ogni onere fiscale, inclusa la marca da bollo corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione come segue:
 - esercizio: 2026
 - capitolo: 430/99
4. di dare atto che per l'affidamento di che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC.
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.
6. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
7. di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG: BA60DDAEE3 che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti.
8. di dare atto che al pagamento si provvederà con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura vistata per l'effettiva fornitura e nel limite dell'impegno assunto, subordinando la stessa agli oneri da parte della ditta di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e del D.L.vo 187/2010, nonché alla verifica del DURC. Laddove nel corso della verifica dell'istruttoria per la liquidazione della prestazione emergano irregolarità

dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

9. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
12. di dare atto che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.
13. di disporre la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento (art. 4-6 L- 241/1990): il sottoscritto Dr. Angelo Barbaglia

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4 L. 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o. in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/71.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, d'interessi a norma dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio;
- non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio.

Il Direttore
DR. ANGELO BARBAGLIA
Firmato digitalmente

CIG	Soggetto	Partita IVA	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €
BA60D DAEE3	CESAL E	02656020 035	2026	157	12021	388 0	430	99	90.000, 00	64.124, 00	2.924,0 0

LAURA										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.